



**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4857/2021)

**AVVISO**

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 8210/2021.

**2. NOME DEI RICORRENTI:**

Stefania Pruiti, Chiara Formentini, Francesco Mugnai, Francesco Saverio Romei, Eleonora Canestrelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Livia Aulino, Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:**

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Lo Sviluppo Sostenibile non costituiti in giudizio; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, nei confronti

Irene Cavasini non costituito in giudizio;

**4. Estremi degli atti impugnati e petitum:**

L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55-56

CPA

- dell'esclusione di parte ricorrente dal corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/22 tramite graduatoria riservata della Regione Toscana;
- del decreto dirigenziale n. 12341 del 19/7/2021 della Regione Toscana, notificato ai ricorrenti in data 20/7/2021, e tutti gli allegati, nonché gli atti connessi, consequenziali, prodromici e istruttori anche non conosciuti;
- del decreto dirigenziale n. 13253 del 30/07/2021 della Regione Toscana, notificato ai ricorrenti in data 30/7/2021, e tutti gli allegati, nonché gli atti connessi, consequenziali, prodromici e istruttori anche non conosciuti;
- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/22 tramite graduatoria riservata della Regione Toscana;
- della graduatoria riservata regionale della Toscana nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/22 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenuti in modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Toscana con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/22 tramite graduatoria riservata;
- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante "*Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*";
- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante "*Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019*";
- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019;
- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si è deliberato il riparto delle somme stanziato per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 (c.d. decreto Calabria), in particolare le delibere per il triennio 2019/22, nonché ove occorra le delibere relative al riparto per il finanziamento del corso per i borsisti di medicina generale, ove occorra e per quanto di ragione di parte ricorrente, e ogni altra, anche se successiva e non conosciuta;
- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero

complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- ove esistente anche se non conosciuto, di ogni atto relativo all'istruttoria sui costi del corso di medicina generale e sul numero dei posti disponibili per i corsisti soprannumerari ex l. 60/2019;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Intesa ai sensi dell'art. 1 co. 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 38, co. 1-nonies del 28.11.2019, dell'Intesa ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto n.281 del 20.2.2020, dell'intesa sancita nella seduta del 31 marzo 2020, dell'intesa sancita nella seduta del 5 novembre 2020, nonché della altre intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche non conosciute o sopravvenute, aventi ad oggetto il riparto dei fondi da attribuire da attribuire al corso di medicina generale in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019;
- ove occorra e per quanto di ragione, la nota del Ministero della salute con la quale è stata trasmessa la proposta di Deliberazione per il CIPE nonché la relativa la tabella di ripartizione alle Regioni e ogni altra proposta e/o atto relativo al riparto del Fondo sanitario nazionale per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

**E PER LA CONSEQUENTE CONDANNA**

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in soprannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

#### **5. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:**

**I. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E/O CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA, 97, 117, 119 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..**

In via preliminare, si contesta la competenza della Regione Toscana a emanare la delibera di rideterminazione dei costi del corso, dovendo tale competenza spettare alla Conferenza delle Regioni.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER ILLOGICITÀ, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..**

Si contesta l'errata e carente istruttoria, in quanto "la Regione si è infatti limitata a riportare soltanto una lunga elencazione di voci senza tuttavia suffragarla mediante una benché minima quantificazione e stima delle medesime" (cfr. Tar Roma, sent. 1554/2021; 1550/2021; 1674/2021; 2715/2021; 2717/2021; 2736/2021; 2739/2021).

**III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..**

Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera impugnata, in quanto i costi dichiarati dalla Regione Toscana risultano in contrasto con quelli già precedentemente stimati dalla Conferenza delle Regioni, nonché con quelli emergenti dalle delibere del CIPE. Infatti i costi pro capite individuati dalla Toscana dopo "attenta istruttoria" ammontano a un costo complessivo pro capite di 11.491,71 euro. Ciò rende impossibile il finanziamento dei costi del corso attuale.

**IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 25/06/2019, N. 60 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..**

La stima dei costi operata dalla Regione Toscana risulta in contraddizione con altri atti della P.A., e in particolare sia con la delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni (doc. 12) che aveva stimato i costi pro capite in 3.000 euro, sia con la relazione tecnica allegata al Decreto Calabria, che li aveva stimati in 1.000.

**V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La carenza dei medici di medicina generale è un tema attuale, affrontato in Parlamento proprio attraverso il Decreto Calabria, e che ha visto un aumento del finanziamento nel DEF di 10 milioni di euro a partire dal 2019, che vanno a sommarsi ai 38.735 milioni di finanziamento standard vincolato per la formazione in medicina generale. Gli atti impugnati aggravano le carenze di medici.

**VI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. CONTRADDIZIONE TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER**

**LA SAL-VAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Già la Conferenza delle Regioni, delegata a ripartire il finanziamento di 2 mln di euro in base alla l. 60/19, al fine di stabilire i posti da mettere a bando, nel rideterminare i costi pro capite di organizzazione dei corsi rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla L. 60/2019, e ora la Regione Toscana con i decreti di luglio 2021, hanno sbagliato lo stesso parametro di riferimento da utilizzare per ripartire i fondi del Decreto Calabria: occorre fare riferimento ai soli "costi ulteriori" dei corsisti e non ai costi integrali del corso.

**VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

Non può che rilevarsi altresì una violazione del principio del legittimo affidamento almeno sotto un duplice profilo, visto che i ricorrenti già frequentavano il corso da un anno, e altre Regioni in ipotesi simili hanno ammesso i ricorrenti al corso.

**VIII. Istanza cautelare**

Si chiede l'ammissione con riserva al corso.

**IX. ISTANZA EX ART. 56 CPA.**

Si chiede la misura cautelare inaudita altera parte.

**X. Istanza istruttoria.**

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante.

**6.** Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria riservata del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Toscana ex art. 12 l. 60/19 che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

**7. Si allega:** graduatoria contenente elenco dei soggetti controinteressati; testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio che dispone la notifica per pubblici proclami.

**8. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso

Napoli, 15.9.2021

Avv. Elio Errichiello